

## 4 Ottobre 2022: nuovi obblighi per la sicurezza antincendio

Il Decreto del Ministro dell'Interno che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, andrà a sostituire il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998, intervenendo sulla gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il Decreto si applicherà:

- In tutti i luoghi dell'azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
- Nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Nello specifico il Datore di lavoro avrà l'obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:

- luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
- luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
- luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell'allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l'obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.

**Vi invitiamo pertanto a rivolgervi al vostro consulente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per adempiere ai nuovi obblighi. Qualora non foste in possesso di un Vostro consulente potete contattare il Dott. Pojani Fabrizio al numero 348-7362360.**

Cordiali Saluti  
Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli